

CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

I- COSTITUZIONE

1. Giusta Deliberazione del 09.09.2020, il Consiglio Notarile di Ferrara ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a norma dell'articolo 57 del Decreto Legislativo n° 165/2001, così come modificato per effetto del Decreto Legislativo n° 183/2010.

2. Ai sensi del combinato disposto tra la Direttiva 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Direttiva n° 2/2019 del Ministero per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità, il Comitato unico di garanzia (CUG) riveste compiti propositivi, consultivi e di verifica, costituendo un soggetto attraverso il quale si intende:

- assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta;
- ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, migliorando le singole prestazioni lavorative;
- accrescere la *performance* organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, rendendo efficiente ed efficace l'organizzazione anche attraverso l'adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e promuovano le pari opportunità ed il contrasto alle discriminazioni.

3. Considerata la rilevante funzione di pubblica utilità svolta dal Notaio e dagli organi del relativo ordinamento professionale, il CUG si propone inoltre l'obiettivo di:

- favorire una sostanziale uguaglianza di opportunità di accesso alla professione di Notaio, alla formazione e qualificazione professionale;
- promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto la pari dignità e le pari opportunità;
- rafforzare la dignità di tutti i membri del Collegio Notarile di Ferrara;
- valorizzare la professione di notaio nell'interesse del pubblico e dei membri del Collegio Notarile di Ferrara.

II- FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato in ottemperanza al paragrafo 3.4 della predetta Direttiva 4 marzo 2011, la quale prescrive che Il C.U.G, entro sessanta giorni dalla propria costituzione, adotti un regolamento per la disciplina delle relative modalità di funzionamento.

III- DURATA IN CARICA

Il C.U.G dura in carica un quadriennio, ma i relativi componenti continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina ed all'insediamento del nuovo Comitato.

IV- FUNZIONAMENTO

Il Comitato adegua il proprio funzionamento alla normativa ed alle linee guida di cui alla la Direttiva 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla Direttiva n° 2/2019 del Ministero per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità.

V- ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio Notarile, ai sensi dell'art. 57 D. Lgs 165/2001.
2. Per il proprio funzionamento, il Comitato elegge al proprio interno un Vicepresidente ed un Segretario.
3. Il Presidente dirige il Comitato, ne convoca le riunioni, le presiede e sottintende al coordinamento dei lavori.
4. In caso di assenza del Presidente, le funzioni di cui al punto precedente sono svolte dal Vicepresidente.

VI- CONVOCAZIONI

1. La sede del Comitato è istituita presso quella del Consiglio Notarile, sita in Ferrara alla via Poledrelli n° 1/B.
2. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma ogni semestre, presso la sede di cui al comma che precede.

3. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno due dei suoi componenti effettivi.
4. La convocazione ordinaria avviene per iscritto e può essere effettuata anche via e-mail, almeno tre giorni prima della data prescelta per la riunione.
5. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità di cui al comma che precede, almeno ventiquattro ore prima della data prescelta.
6. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
7. Fermo restando quanto sopra, il C.U.G. potrà anche auto convocarsi nella data prescelta di comune accordo tra i componenti.

VII- PROFILI ORGANIZZATIVI

1. Il Consiglio Notarile assicura al Comitato, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e complementari, locali idonei, risorse umane a supporto e risorse strumentali.
2. I documenti e gli atti del Comitato sono depositati presso il Consiglio Notarile.

VIII- DELIBERAZIONI

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione e, in tal caso, il Presidente si attiverà per garantire la presenza di un supplente.
3. Hanno diritto di voto i componenti titolari ed anche i componenti supplenti, qualora siano presenti in sostituzione dei titolari.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e - in caso di parità - prevale la preferenza espressa dal Presidente.
5. Il contenuto delle riunioni deve essere verbalizzato a cura del Segretario designato.
6. Il verbale di cui al comma che precede viene approvato al termine di ogni seduta e firmato dal Segretario e dal Presidente.
7. I componenti presenti possono far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.

IX- DIMISSIONI E DECADENZA DEI COMPONENTI

1. Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente del C.U.G. ed al Presidente del Consiglio Notarile.
2. Il Comitato prende atto delle dimissioni di un proprio componente nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
3. Le dimissioni del Presidente sono allo stesso modo presentate per iscritto al Comitato ed al Consiglio Notarile.
4. E' prevista la decadenza da membro del Comitato in tutte le ipotesi di cessazione dall'esercizio notarile (dispensa, interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione), ovvero in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
5. E' altresì prevista la decadenza da membro del C.U.G. per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato.
6. L'intero Comitato decade se cessa dalla carica la metà dei suoi componenti, per qualsiasi ragione.

X- SURROGA DEI COMPONENTI

1. Entro il termine di 30 giorni dalle dimissioni o dalla decadenza di un componente, il Presidente del Consiglio Notarile provvede ad individuare e designare un componente destinato a colmare la vacanza.
2. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente del C.U.G., il Presidente del Consiglio Notarile provvede ad investire di tale carica un altro componente del Comitato.
3. In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente o del Segretario, il C.U.G. provvede ad individuare e designare un componente

XI- RELAZIONE ANNUALE

1. Il Comitato può predisporre ogni anno una relazione da trasmettere al Consiglio Notarile sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.
2. Il Comitato assicura la massima divulgazione della relazione di cui al comma che precede, con le modalità ritenute più opportune e coordinandosi con il Consiglio Notarile ai fini della relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

XII- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso della propria attività devono essere utilizzati in ottemperanza delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196), nonché del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

XIII- COMPITI DEL COMITATO

1. La normativa vigente attribuisce al C.U.G. compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.
2. Per l'indicazione analitica dei compiti e delle prerogative del C.U.G., si rinvia alla Direttiva 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla successiva Direttiva n° 2/2019 del Ministero per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità.

XIV – COLLABORAZIONI E RISORSE

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può promuovere indagini, studi ed avvalersi della collaborazione di esperti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro o la collaborazione con altri enti, istituti e comitati aventi analoghe finalità.